

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE SCUOLA MERLETTI DI GORIZIA"**

**TITOLO I
COSTITUZIONE E FINALITA'**

Art. 1

Costituzione, sede e durata

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 35 della Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, è costituita la "**FONDAZIONE SCUOLA MERLETTI DI GORIZIA**", di seguito denominata "Fondazione", con sede a Gorizia, Via Roma numero 14.
2. La Fondazione ha la durata di anni 10 (dieci), rinnovabili con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. La Fondazione non ha fini di lucro, non distribuisce utili e risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalla normativa speciale.

Art. 2

Scopi e attività

1. La Fondazione è costituita allo scopo di valorizzare la tradizionale arte del merletto a fuselli, favorendo la diffusione della sua conoscenza, l'apprendimento delle relative tecniche di lavorazione e lo sviluppo della produzione.
2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1, la Fondazione in particolare:
 - a) promuove e gestisce una scuola dedicata all'organizzazione ed erogazione di corsi specialistici per l'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli;
 - b) svolge attività di ricerca, studio e valorizzazione del merletto e della sua produzione anche in collaborazione con enti e istituzioni nazionali ed internazionali;
 - c) gestisce e promuove la diffusione del marchio collettivo denominato "Merletto Goriziano - SCM - FVG";
3. La Fondazione può porre in essere anche attività di tipo commerciale, purchè non esclusiva o prevalente, volta al raggiungimento dei propri scopi.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Nel rispetto delle finalità definite dal presente statuto e delle disposizioni di legge la Fondazione potrà altresì:
 - a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o di cui sia comunque in possesso;
 - b) stipulare con enti pubblici o soggetti privati, secondo la normativa vigente, accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità tra cui, senza esclusione di altri, l'acquisto di beni e servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti.In particolare potrà stipulare accordi con soggetti pubblici e privati, operanti in ambito culturale, finalizzati a rendere disponibili per la vendita al pubblico merletti prodotti con il marchio "Merletto Goriziano - SCM - FVG";
 - c) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, senza fini di lucro, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
 - d) organizzare, nei settori specifici di competenza, mostre, eventi culturali, seminari e convegni e analoghe iniziative promozionali e divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, nazionali ed internazionali, finalizzate a diffondere la conoscenza delle attività della scuola e della tradizione del merletto in genere;
 - e) istituire concorsi, premi e borse di studio e realizzare pubblicazioni;
 - f) promuovere la raccolta di fondi ed il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale;
 - g) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;
 - h) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, pubblicità degli atti e delle procedure, controllo della gestione finanziaria ed operativa.

TITOLO II

MEMBRI - ESCLUSIONE - RECESSO

Art. 4

Membrî della Fondazione

1. I membri della Fondazione si distinguono in:

- a) fondatori;
- b) partecipanti.

Art. 5

Fondatori

1. Sono Fondatori la "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA", il "COMUNE DI GORIZIA", la "PROVINCIA DI GORIZIA", la "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI GORIZIA".

Art. 6

Partecipanti

1. Alla Fondazione possono partecipare enti pubblici, istituzioni e persone fisiche o giuridiche private senza scopo di lucro.

2. La partecipazione è subordinata all'impegno da parte di tutti i membri a rispettare integralmente le norme del presente atto costitutivo ed allegato statuto, a condividere anche in fase operativa i programmi della Fondazione e ad erogare, per tutta la durata della stessa, un contributo annuale in denaro, beni o servizi, secondo quanto stabilito nel presente atto costitutivo o successivo atto di adesione.

3. La qualifica di partecipante è attribuita dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

Art. 7

Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può decidere, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti, l'esclusione dalla Fondazione di partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni previste dal presente statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione.

2. Nel caso di enti o persone giuridiche l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione o di procedure concorsuali.

3. I fondatori ed i partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

4. Con l'esclusione, ovvero con il recesso, decadono automaticamente coloro i quali ricoprono cariche come espressione del soggetto non più appartenente alla Fondazione.

TITOLO III

ORGANI

Art. 8

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Revisore Unico dei conti.

2. Gli organi della Fondazione durano in carica cinque anni.

Ciascun componente può essere riconfermato consecutivamente per una sola volta. Il componente nominato prima della scadenza quinquennale resta in carica fino a tale scadenza.

Art. 9

Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- a) 1 (un) membro designato dalla "REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA", il quale assume altresì la carica di Presidente;
- b) 1 (un) membro designato dal "COMUNE DI GORIZIA";
- c) 1 (un) membro designato dalla "PROVINCIA DI GORIZIA";
- d) 1 (un) membro designato dalla "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI GORIZIA";
- e) 1 (un) membro designato d'intesa dai partecipanti.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente, che per legge abbiano un sostituto o facoltà di delega delle proprie funzioni, possono farsi rappresentare dal sostituto o dal loro delegato.

3. Fino all'ammissione di eventuali partecipanti, il Consiglio di Amministrazione opera nella pienezza dei suoi poteri con i componenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

Art. 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo cui spetta determinare gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verificare i risultati della gestione amministrativa.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

- a) adozione delle linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi, nonché i programmi di intervento;
- b) approvazione del bilancio di esercizio annuale e del bilancio di previsione;
- c) nomina del Direttore, del Revisore Unico dei conti e loro revoca in caso di gravi violazioni di legge o di statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti;
- d) ammissione di nuovi partecipanti alla Fondazione con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, definizione della misura e della forma dei contributi di cui all'articolo 6) ed esclusione dei partecipanti ai sensi dell'articolo 7);
- e) modifica dello statuto con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, ferme restando le finalità della Fondazione;
- f) scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio con deliberazione assunta all'unanimità dei componenti;
- g) accettazione di eredità, legati, donazioni che prevedano oneri per la Fondazione;
- h) partecipazione ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private senza fini di lucro;
- i) determinazione della misura dei compensi annui, dei gettoni di presenza e dei rimborsi di cui all'articolo 15);
- j) approvazione dell'ordinamento dei corsi della scuola gestita dalla Fondazione, che definisca per ciascuna tipologia corsuale presente nella propria offerta didattica i livelli minimi di durata e di articolazione temporale dei corsi stessi, gli standard formativi, gli standard di valutazione e certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi, i modelli, la natura e la validità delle attestazioni finali nonché la composizione della commissione dell'esame finale per maestro merlettaio;
- k) assunzione di personale, con atto assunto all'unanimità e previa conforme deliberazione dei soci fondatori e partecipanti;
- l) assunzione di mutui e finanziamenti, con atto assunto all'unanimità e previa conforme deliberazione dei soci fondatori e partecipanti.

Art. 11

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove almeno due volte all'anno per approvare il bilancio di previsione ed il bilancio annuale di esercizio rispettivamente entro il 31 dicembre e il 30 aprile di ciascun anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi inoltre ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su

richiesta scritta di un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti dell'organo stesso, al Revisore Unico dei conti e al Direttore almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di particolare urgenza la comunicazione può essere effettuata 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.

4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il Revisore Unico dei conti ed il Direttore partecipano senza diritto di voto e la loro eventuale assenza non può pregiudicare la validità della riunione.

5. Ove non diversamente stabilito dal presente statuto, per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

6. Le votazioni avvengono in forma palese, ad eccezione di quelle relative a nomine, designazioni e revoche, le quali si effettuano con scheda segreta.

7. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore o suo delegato.

Art. 12

Il Presidente

1. Svolge le funzioni di Presidente della Fondazione il componente del Consiglio di Amministrazione designato dalla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della stessa. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dirigendone altresì i lavori.

3. Il Presidente è responsabile operativo delle attività della Fondazione e provvede, in particolare, alla gestione amministrativa della stessa ed alla promozione, organizzazione e realizzazione delle singole iniziative attraverso:

a) la predisposizione dei programmi e degli obiettivi da sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

b) la predisposizione del bilancio annuale di esercizio e del bilancio di previsione;

c) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni per il funzionamento operativo della Fondazione.

4. Il Presidente cura inoltre le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

5. Il Presidente nomina, fra i membri del Consiglio di amministrazione, il Vicepresidente, il quale, in sua assenza o impedimento, ne svolge le funzioni. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di amministrazione più anziano d'età.

Art. 13

Il Direttore

1. L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il coordinamento gestionale ed organizzativo delle attività della Fondazione sono affidate al Direttore nominato dal Consiglio di amministrazione per la durata di tre anni, rinnovabili.

2. Il Direttore è scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche al di fuori della dotazione di personale in servizio presso la Fondazione.

3. Il Direttore cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e coordina le attività della fondazione sotto l'aspetto gestionale e organizzativo. A tal fine:

a) sovrintende al buon funzionamento dell'ente e all'amministrazione ordinaria degli uffici;

b) istruisce gli atti preparatori per le deliberazioni degli organi della Fondazione;

c) coordina le attività organizzative, logistiche e gestionali;

d) svolge ogni altro compito che gli venga delegato dal Presidente.

Art. 14

Il Revisore unico dei conti

1. Il Revisore unico dei conti, nominato dal Consiglio di amministrazione, è scelto tra persone dotate di adeguata

professionalità iscritte all'Albo dei revisori dei conti.

2. Al Revisore unico dei conti spetta la verifica dell'attività di amministrazione della Fondazione. In particolare provvede a verificare:

- a) la regolare tenuta della contabilità;
- b) la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 del Codice Civile.

3. Il Revisore unico dei conti può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione della Fondazione o su determinate operazioni.

4. Il Revisore unico dei conti informa immediatamente i fondatori, i partecipanti e gli organi della Fondazione di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.

Art. 15

Compensi e rimborsi

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione compete un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.

2. Al Direttore ed al Revisore unico dei conti spetta un compenso annuo, determinato, per il primo, nei limiti massimi stabiliti per i dipendenti regionali di categoria non dirigenziale, in proporzione all'impegno orario assunto e comunque in misura compatibile con le disponibilità finanziarie complessive della Fondazione.

3. La misura dei gettoni di presenza e del compenso annuo del Direttore e del Revisore unico dei conti è stabilita dal Consiglio di amministrazione, entro la misura massima stabilita dalla normativa vigente, in materia di contenimento della spesa pubblica, con deliberazione assunta all'unanimità.

4. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Revisore unico dei conti ed al Direttore spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, entro la misura massima fissata dalla normativa vigente, con deliberazione assunta all'unanimità.

TITOLO IV

VIGILANZA - PERSONALE

Art. 16

Vigilanza

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 del Codice Civile la vigilanza sulla Fondazione è esercitata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 17

Personale

1. La Fondazione può avvalersi di personale proprio e di personale messo a disposizione dagli enti fondatori e dai partecipanti.

2. Il rapporto di lavoro del personale operante presso la Fondazione è regolato dalle norme del Codice Civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato, dal contratto collettivo adottato dalla Fondazione e dalla contrattazione collettiva dell'ente di provenienza se trattasi di personale messo a disposizione.

TITOLO V

PATRIMONIO - FONDO DI GESTIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 18

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) il fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili o altre utilità;
- b) i beni mobili ed immobili di cui la Fondazione è proprietaria;
- c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- d) gli apporti con tale imputazione effettuati dai fondatori in sede di atto costitutivo.

2. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere le attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo,

anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

Art. 19

Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie è costituito da:

- a) contribuzioni, assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, e ogni altra liberalità da parte dei fondatori o di soggetti privati, italiani o stranieri, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- b) contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici a titolo di concorso alle spese di funzionamento e di realizzazione degli scopi della Fondazione;
- c) contributi annuali di partecipazione dei fondatori e dei partecipanti;
- d) rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalla gestione;
- e) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. La determinazione delle modalità con le quali i fondatori ed i partecipanti si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione, nonché a garantire la copertura delle spese di investimento necessarie sono definite nell'atto costitutivo o dal Consiglio di amministrazione nella delibera di ammissione.

Art. 20

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del Revisore unico dei conti.
4. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.
5. Il bilancio di esercizio appena approvato deve essere trasmesso ai fondatori ed ai partecipanti accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Revisore unico dei conti.

TITOLO VI

SCIoglimento - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Scioglimento

1. In caso di scioglimento per qualunque causa i beni concessi in uso alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.
2. I beni conferiti in proprietà a titolo gratuito da parte di comuni ovvero di altri enti territoriali all'atto dello scioglimento della Fondazione verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio, agli enti territoriali medesimi per essere destinati a scopi di pubblica utilità.
3. Il restante patrimonio verrà devoluto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o ad altri enti che perseguano finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 22

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE